



## PROVINCIA DI VERONA

Settore Ambiente - Servizio Organizzazione Smaltimento Rifiuti - Unità Operativa Rifiuti Urbani

<b>Oggetto</b>	Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione della variante sostanziale migliorativa e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 5 aprile 2021, dell'impianto per la selezione e valorizzazione della frazione secca da raccolta differenziata, sito in località Torretta del Comune di Legnago (VR), gestito dalla società D.R.V. DIFFERENZIA – RECUPERA – VALORIZZA S.R.L., per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12) riferite a selezione/recupero di rifiuti di plastica e altre frazioni provenienti da raccolta differenziata
----------------	--

### Determinazione n. 1267/16 del 5 aprile 2016

**Decisione** Il Dirigente<sup>1</sup> del Settore Ambiente della Provincia di Verona:

1. rinnova la validità, fino al 5 aprile 2021, dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata alla società D.R.V. DIFFERENZIA-RECUPERA-VALORIZZA S.R.L. (di seguito denominata D.R.V. S.R.L.), con sede legale in Via Pasubio n. 14/a e sede operativa in Località Torretta, nel comune di Legnago (VR), per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12) riferite a selezione/recupero di rifiuti di plastica e altre frazioni provenienti da raccolta differenziata;
2. approva, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 il progetto di variante sostanziale migliorativa, presentato dalla società D.R.V. DIFFERENZIA – RECUPERA – VALORIZZA S.R.L., relativo all'impianto per la selezione e valorizzazione della frazione secca da raccolta differenziata;
3. recepisce, ai fini della presente approvazione, il parere n. 6, allegato al verbale n. 2 della seduta del 9 luglio 2015, con il quale la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in ordine alla variante presentata dalla società, e recepisce altresì le prescrizioni previste dalla C.T.P.A. nella medesima sede e riportate alla voce "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento;
4. stabilisce che il presente provvedimento costituisca autorizzazione allo scarico delle acque reflue per insediamenti assimilate alle acque reflue domestiche mediante fitodepurazione, relativo all'immobile destinato ad edificio servizi, individuato catastalmente al Foglio 99, mappale 174.

<sup>1</sup> L'art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso.

5. Prende atto inoltre delle modifiche normative in relazione all'introduzione dell'operazione R12.

Il presente provvedimento abilita alla realizzazione della variante<sup>2</sup> e all'esercizio provvisorio della stessa<sup>3</sup>, fino al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio prevista dall'art. 26 della legge regionale n. 3/2000.

Il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali per la realizzazione delle opere previste dal progetto<sup>4</sup>. In caso di cessazione dell'attività prevista dal progetto, deve essere effettuata la rimessa in pristino del sito.

Il rinnovo dell'autorizzazione viene rilasciato subordinatamente al rispetto di quanto riportato alla voce "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento.

#### **Fatto**

In data 17 novembre 2008 la società D.R.V. S.R.L. ha trasmesso<sup>5</sup> il progetto esecutivo - 1° stralcio per la realizzazione di un impianto di recupero frazione secca e produzione di CDR, finalizzato al passaggio dall'esercizio in procedura semplificata all'esercizio in procedura ordinaria.

Con determinazione n. 4417/2009, il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona ha escluso dalla procedura VIA il progetto relativo all'impianto per la selezione e la valorizzazione della frazione secca da raccolta differenziata, richiesta dalla ditta D.R.V. S.R.L., sulla base del parere n. 230 della Commissione provinciale VIA espresso nella seduta del 17 luglio 2009.

Con determinazione n. 2297/10 del 30 aprile 2010 il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona ha approvato il progetto presentato dalla società, sulla base delle conclusioni e delle risultanze del parere n. 1, allegato al verbale n. 1 della seduta del 25 gennaio 2010, con il quale la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente ha espresso parere favorevole in ordine al progetto presentato dalla società.

Con determinazione n. 1412/11 del 5 aprile 2011, il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona ha autorizzato, fino al 5 aprile 2016, la società D.R.V. S.R.L. all'esercizio dell'impianto per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4), riferite a selezione/recupero di rifiuti in plastica e altre frazioni provenienti da raccolta differenziata.

Con nota acquisita al n. 76423 del 30 luglio 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona, la società D.R.V. S.R.L. ha trasmesso il "progetto di una variante non sostanziale migliorativa dell'impianto per la selezione e valorizzazione della frazione secca da raccolta differenziata".

Alla comunicazione, sopra citata, risultava allegata la nota n. 51257 del 15 maggio 2014, con cui la Provincia ha comunicato alla società D.R.V. S.R.L. che la Commissione Provinciale V.I.A. si è espressa come segue: "...l'intervento di variante non comporta nessuna modifica di tipologia e di quantità dei rifiuti trattati e non

---

<sup>2</sup> L'art. 25 della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 "realizzazione dell'impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale" stabilisce le procedure previste per la realizzazione, l'avvio in esercizio provvisorio e il collaudo degli impianti di recupero dei rifiuti e delle loro modifiche sostanziali.

<sup>3</sup> L'avvio dell'impianto in esercizio provvisorio dovrà essere preceduto dall'invio al Presidente della Provincia di una comunicazione della ditta comprensiva di: una dichiarazione di fine lavori del direttore dei lavori; la nomina del Responsabile Tecnico e le garanzie finanziarie costituite da una polizza fidejussoria e da una polizza RC Inquinamento.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 208, comma quinto, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

<sup>5</sup> Con istanza acquisita al n. 112512 del 17 novembre 2008 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

comporta ricadute negative sull'ambiente ritiene che la variante non sia sostanziale e non necessiti di una nuova verifica di assoggettabilità alla VIA, con la seguente prescrizione:

1. in fase di esercizio, per il primo anno con cadenza semestrale, dovranno essere eseguite idonee rilevazioni dei rumori in modo da verificare che vengano rispettati i valori di esposizione previsti dal Piano di Zonizzazione acustica del Comune e trasmesse alle autorità competenti (Comune-Provincia-Arpav)".

In data 2 dicembre 2014, si è tenuta presso il Settore Ambiente della Provincia, una riunione istruttoria, al fine di esprimere un parere sulla sostanzialità o meno<sup>6</sup> della variante presentata.

Nel corso di detta riunione si è preso atto che le modifiche richieste dalla società, ai sensi dell'art. 26, c. 6, della legge regionale n. 3/2000, costituivano variante sostanziale, in quanto incidono in modo sostanziale sul processo tecnologico.

La società D.R.V. S.R.L., in data 18 marzo 2015, ha pertanto trasmesso la domanda<sup>7</sup> di approvazione del progetto di variante sostanziale migliorativa dell'impianto e di autorizzazione alla realizzazione delle opere.

In data 8 luglio 2015 la società ha trasmesso la polizza assicurativa RC inquinamento n 183-01588125 emessa da HDI – Gerling Industrie Versicherung A G e l'appendice n. 1 di variazione e rinnovo della stessa, con cui viene aumentato il massimale e viene rinnovata fino al 31 dicembre 2016.

Con parere n. 6/15, allegato al verbale n. 2 del 9 luglio 2015, la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente (CTPA) ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione della variante sostanziale migliorativa dell'impianto per la selezione e valorizzazione della frazione secca da raccolta differenziata sito in località Torretta del Comune di Legnago.

In data 22 settembre 2015, in ottemperanza a quanto prescritto dalla CTPA, la società ha presentato un addendum al piano di gestione operativa<sup>8</sup> dell'impianto, successivamente integrato il 20 ottobre 2015.

Con note<sup>9</sup> del 8 ottobre 2015, con cui la società D.R.V. S.R.L. ha trasmesso la domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, corredata di idonea documentazione.

In data 21 marzo 2016 si è tenuta la riunione istruttoria, nel corso della quale è stata esaminata la documentazione agli atti e sono state richieste integrazioni; il rappresentante di ARPAV ha successivamente formalizzato e trasmesso<sup>10</sup> le osservazioni/prescrizioni da inserire nel verbale della riunione stessa.

Nel corso della riunione istruttoria del 21 marzo 2016 non sono emersi, da parte dei rappresentanti dell'ARPAV, dell'Azienda ULSS n. 21, dell'Ente di Bacino VERONA SUD, del Comune di Legnago e della Provincia di Verona, elementi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

A seguito della riunione istruttoria di cui sopra, il Comune di Legnago, in data 23 marzo 2016, ha trasmesso<sup>11</sup> copia dell'autorizzazione, rilasciata dal Comune alla

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 26 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e ss.mm.ii.

<sup>7</sup> Acquisita al n. 26289 del 18 marzo 2015 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>8</sup> Acquisito al n. 82940 del 23 settembre 2015 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona

<sup>9</sup> Acquisite al n. 87937 e 87949 dell' 8 ottobre 2015 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona

<sup>10</sup> Con nota acquisita al n. 24520 del 23 marzo 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona

<sup>11</sup> Con nota acquisita al n. 25416 del 24 marzo 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona

società D.R.V. S.R.L., relativa agli scarichi delle acque reflue per insediamenti, assimilate alle acque reflue domestiche, mediante fitodepurazione, al fine dell'inserimento nel provvedimento provinciale di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto per la selezione e valorizzazione della frazione secca da raccolta differenziata.

In data 29 marzo 2016, D.R.V. S.R.L. ha trasmesso l'analisi della conformità del sito<sup>12</sup> rispetto agli obblighi previsti dal Piano di Tutela delle Acque per le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, come richiesto in sede di riunione istruttoria.

Successivamente, in data 30 marzo 2016, sono state acquisite<sup>13</sup> le rimanenti integrazioni richieste in fase di riunione istruttoria, in particolare ha confermato la ridefinizione delle operazioni effettuate presso l'impianto da R3 e R4 a R12, per effetto del mutato quadro normativo, e che presso l'impianto non vengono prodotte MPS.

**Motivazione** La decisione, ai sensi della vigente normativa di settore<sup>14</sup>, di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio e approvare il progetto ed autorizzare la realizzazione della variante sostanziale migliorativa dell'impianto per la selezione e valorizzazione della frazione secca da raccolta differenziata, sito in località Torretta del Comune di Legnago (VR), gestito dalla società D.R.V. DIFFERENZIA – RECUPERA – VALORIZZA S.R.L., si fonda sulla verifica della documentazione agli atti, dalla quale non emergono motivi ostativi al rilascio del presente provvedimento, nonché sul parere n. 6 (allegato al verbale n. 2) espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 9 luglio 2015, con esito “favorevole con prescrizioni”.

**Obblighi da rispettare** La società D.R.V. S.R.L., con sede legale in Via Pasubio n. 14/a e sede operativa in Località Torretta, nel comune di Legnago (VR), è obbligata a rispettare le prescrizioni di seguito elencate.

1. La realizzazione della variante all'impianto ed il successivo esercizio provvisorio devono essere svolti in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 3/2000 (articoli 25-26-27-28).
2. L'avvio dell'impianto in esercizio provvisorio sarà preceduto dall'invio al Presidente della Provincia, da parte della D.R.V. S.R.L. e, di una comunicazione recante in allegato una dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, dalla quale risultino la data di avvio dell'impianto e la conferma del tecnico responsabile della gestione dell'impianto stesso.
3. Alla comunicazione di cui sopra dovrà essere allegata la documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie costituite da una polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, e da una polizza Responsabilità Civile (RC) Inquinamento.

<sup>12</sup> Acquisita al n. 25859 del 29 marzo 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona

<sup>13</sup> Al n. 26574 del 30 marzo 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona

<sup>14</sup> Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” disciplina nella parte quarta la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; la legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e successive modifiche e integrazioni costituisce la normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti; le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di tutela delle Acque approvate con DCR n. 107 del 5 novembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni

4. Entro 180 giorni dalla comunicazione dell'avvio dell'impianto dovrà essere presentato il collaudo tecnico funzionale.
5. Contestualmente al collaudo funzionale dovrà essere presentata la documentazione relativa all'impatto acustico, ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n. 447.
6. in fase di esercizio, per il primo anno con cadenza semestrale, dovranno essere eseguite idonee rilevazioni dei rumori in modo da verificare che vengano rispettati i valori di esposizione previsti dal piano di Zonizzazione acustica del Comune sede di impianto e trasmesse alle autorità competenti (Comune, Provincia, ARPAV).
7. L'esercizio dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - presso l'impianto sono effettuate le operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12) riferito a selezione/recupero di plastica, carta e altre frazioni;
  - i rifiuti che potranno essere introdotti nell'impianto sono quelli di seguito riportati:

C.E.R.	Denominazione	Stato fisico	Provenienza	Operazioni R
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	solido	Raccolta differenziata	R12 – R13 funzionale
15.01.02	Imballaggi in plastica	solido	Raccolta differenziata	R12 – R13 funzionale
15.01.04	Imballaggi metallici	solido	Raccolta differenziata	R12 – R13 funzionale
15.01.05	Imballaggi in materiali compositi	solido	Raccolta differenziata	R12 – R13 funzionale
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	solido	Raccolta differenziata	R12 – R13 funzionale
20.01.01	Carta e cartone	solido	Raccolta RSU	R12 – R13 funzionale
20.01.39	Plastica	solido	Raccolta RSU	R12 – R13 funzionale
20.01.40	Metallo	solido	Raccolta RSU	R12 – R13 funzionale
19.12.01	Carta e cartone	solido	Impianto selezione	R12 – R13 funzionale
19.12.04	Plastica e gomma	solido	Impianto selezione	R12 – R13 funzionale

- i rifiuti, derivanti dalle operazioni di recupero, in uscita dall'impianto sono:

C.E.R.	Denominazione	Stato fisico	Destinazione finale
19.12.01	Carta e cartone	solido	Recupero/Smaltimento

19.12.04	Plastica e gomma	solido	Recupero/Smaltimento
19.12.12	Altri rifiuti	solido	Recupero/Smaltimento
16.10.01 o 16.10.02	Acque di scarto	liquido	Smaltimento
13.02.05	Olio esausto	solido	Recupero
19.12.02	Metalli ferrosi	solido	Recupero/Smaltimento
19.12.03	Metalli non ferrosi	solido	Recupero/Smaltimento

- la potenzialità massima giornaliera di trattamento è fissata in 90 t/giorno di rifiuti non pericolosi da raccolta differenziata, mentre la quantità massima di rifiuti stoccabili nell'impianto prima del trattamento è di 1'290 t (pari a 5'200 mc) e la quantità massima di prodotti selezionati in uscita stoccabili è di 2'500 t (pari a 5'100 mc);
- la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 comma del D.Lgs n. 152/06; l'attività dell'impianto dovrà essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;
- deve essere tenuto presso l'impianto il registro di carico-scarico dei rifiuti relativo all'attività di recupero degli stessi;
- la gestione amministrativa dell'impianto, in generale, deve essere condotta in conformità a quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale n. 3/2000;
- la gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, con le modalità e nelle aree previste dalla relazione tecnica e nelle planimetrie allegate al progetto, in particolare, i rifiuti dovranno essere stoccati esclusivamente nelle aree previste da progetto;
- la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato in maniera tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere, in condizioni di sicurezza, tutte le zone di stoccaggio e di lavorazione presenti nell'impianto, ed in modo tale da non intralciare in alcun modo gli accessi;
- gli stoccaggi in cumuli sono ammessi esclusivamente all'interno del capannone, nelle aree previste da progetto, mentre all'esterno del capannone gli stoccaggi potranno avvenire esclusivamente in container a tenuta, con coperta impermeabile;
- i rifiuti prodotti dall'attività di recupero devono essere conferiti a soggetti autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero; il deposito dei rifiuti destinati a smaltimento e/o recupero dovrà rispettare il termine temporale di un anno<sup>15</sup>;

<sup>15</sup> Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g del decreto legislativo n. 36/2003: "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o

- dovrà essere effettuata la sorveglianza radiometrica sui materiali metallici prevista dall'art. 157 comma 2 del decreto legislativo n. 230/95, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 100 del 2011 e dell'art. 107 del decreto legislativo n. 230 del 1995 (s.m.i.);
- il livello di rumore prodotto dalle attività e lavorazioni dell'impianto, nel loro complesso, deve rispettare i limiti normativi e del regolamento comunale. Nel caso di non conformità, il gestore è tenuto ad effettuare una campagna di rilievi, adottando un piano di bonifica contenente gli interventi e i tempi di esecuzione, da sottoporre ad approvazione da parte di Comune, Provincia ed ARPAV;
- le acque provenienti dalle superfici interne devono essere raccolte, stoccate ed avviate a smaltimento presso idonei impianti di depurazione;
- le acque della copertura devono essere raccolte dalla rete dedicata che colletta esclusivamente i pluviali, recapitandoli successivamente sul suolo;
- le acque di dilavamento dei piazzali devono essere raccolte dalla rete dedicata ed inviate all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia a servizio dell'adiacente sistema integrato di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L'impianto di depurazione è autorizzato dalla Regione Veneto con Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 80 del 3 dicembre 2015;
- entro 15 giorni dal ricevimento del presente provvedimento dovrà pervenire allo scrivente Settore idonea convenzione atta a regolare i rapporti e le responsabilità fra Le.Se. S.p.A., titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) del Sistema integrato di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di Torretta<sup>16</sup>, e D.R.V. S.R.L., titolare del presente provvedimento relativo all'impianto di selezione/recupero di rifiuti in plastica e altre frazioni provenienti da raccolta differenziata. Le.Se. S.p.A, in quanto titolare dell'AIA, è tenuto a trasmettere la convenzione di cui sopra alla Regione Veneto, ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'AIA, nonché al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona;
- lo scarico delle acque reflue per insediamenti assimilate alle acque reflue domestiche mediante fitodepurazione, relativo all'immobile destinato ad edificio servizi, devono rispettare gli obblighi a suo tempo previsti dal Comune di Legnago nell'autorizzazione SC/2010/007 del 7 luglio 2010, non essendo intervenute variazioni rispetto alle condizioni dichiarate al momento del rilascio della stessa;
- il piazzale destinato alla viabilità, nonché le griglie di raccolta delle acque di dilavamento devono risultare costantemente puliti, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque;
- deve essere osservato quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della D.G.R.V. n. 242 del 09/02/2010 ed eseguire l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione e successivamente con frequenza almeno biennale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento, di

---

trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

<sup>16</sup> Rilasciata con Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 80 del 3 dicembre 2015

addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento (ovviamente specificandone la data), registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione; vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale; il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al Settore Ambiente della Provincia e al Dipartimento ARPAV per la sua approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della DGRV n. 242 del 09/02/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;

- in caso di cessazione dell'attività dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti e l'assenza di contaminazione delle matrici ambientali<sup>17</sup>, comunicando le risultanze<sup>18</sup> delle indagini a Provincia, Comune, Ulss ed Arpav.

**Avvertenze** I lavori di allestimento dell'impianto dovranno iniziare entro dodici mesi e la messa in esercizio dovrà avvenire entro trentasei mesi dalla data del presente provvedimento. In caso di mancato rispetto di tali termini il provvedimento di approvazione del progetto di variante decade automaticamente. La presente determinazione è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie, che dovranno essere prestate e tenute aggiornate nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014. La mancata presentazione delle garanzie finanziarie si configura come inottemperanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 256, comma 4, del D.Lgs. n. 152/06.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Le prescrizioni formulate nel presente atto potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

In caso di inosservanza delle prescrizioni del presente provvedimento, sarà applicato quanto riportato nell'art. 208, comma 13, del decreto legislativo n. 152/2006<sup>19</sup>.

Il presente atto viene consegnato alla società D.R.V. DIFFERENZIA – RECUPERA – VALORIZZA S.R.L. e trasmesso al Comune di Legnago, al Responsabile

<sup>17</sup> Suolo, sottosuolo e acque di falda

<sup>18</sup> Allegare il Piano di Caratterizzazione (rif. D.Lgs. 152/2006 art. 242) alla comunicazione di cessazione dell'attività

<sup>19</sup> “Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente



dell'Ufficio Giunta di questa Provincia, al Dipartimento provinciale di Verona ed all'Osservatorio Suolo e Rifiuti del Dipartimento provinciale di Treviso dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente, alla Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto, al Corpo di Polizia Provinciale, nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

**Ricorso** Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo<sup>20</sup> oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica<sup>21</sup>.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Carlo Poli

---

<sup>20</sup> Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento

<sup>21</sup> Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento